Sent. n. 113/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele **ORICCHIO** Presidente

Eugenio **MUSUMECI** Giudice

Gabriele **PEPE** Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74521** del Registro di Segreteria instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

CAGGIANO Innocenzo, (cod. fisc. CGGNCN73S03G793F), nato il 3.11.1973 a Polla (SA) e residente in Sicignano degli Alburni (SA) alla Nazionale-Zuppino n. 122 quale titolare dell'omonima impresa individuale, p.iva 04904470657, indirizzo pec (estratto da pubblico registro INI-PEC): innocenzo.caggiano@pec.it;

Letti l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del giorno 20 marzo 2025, con l'assistenza del segretario Alessandra

Polese, sentiti il relatore Gabriele Pepe ed il P.M. nella persona del S.P.G. Michele Ferrante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, del 30.10.2024, la Procura Regionale evocava in giudizio Caggiano Innocenzo per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in breve AGEA), della somma di euro 165.779,29, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L'azione erariale prendeva le mosse dall'informativa della G.d.F. di Salerno n. 113988/2022, del 2.3.2022, in ordine ad un'ipotesi di indebita percezione di contributi pubblici destinati all'avvio di un'attività ricettiva-agrituristica.

Più nel dettaglio, il Caggiano, titolare di omonima azienda agricola in Sicignano degli Alburni, presentava nell'aprile 2011 domanda di accesso ai contributi economici di sostegno alle attività agricole, rientranti nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2013 – 2017.

Il progetto d'investimento consisteva nella realizzazione di una struttura agrituristica ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. r. n. 15/2007, mediante la rifunzionalizzazione di un fabbricato esistente, già sede dell'impresa agricola, in grado di ospitare n. 8 persone con n. 3 camere per il pernottamento e spazi indipendenti per servizi e ristorazione.

L'esecuzione e il collaudo delle opere progettate, con costi complessivi stimati in euro 194.860,22, era previsto impiegasse una tempistica di complessivi 360 giorni.

Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (in breve DICA) n. 467196, del 13.6.2013, la Regione Campania ammetteva la domanda al finanziamento richiesto nella misura del 75% del citato importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile provvedendo a corrispondere in tre *tranches* al Caggiano un totale di euro 146.145,17 tra il 2013 ed il 2015.

L'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento si dilatava, tuttavia, rispetto alle previsioni iniziali (18 mesi dalla data di notifica del DICA, avvenuta l'8.7.2013). In particolare, le opere edilizie, avviate il 24.7.2013 (sulla base di titolo abilitativo del 19.7.2013 erano oggetto di variante progettuale, che, a seguito del rilascio di ulteriore titolo abilitativo (p.d.c. n. 3 del 10.2.2015) comportava l'aggiornamento della data concordata di fine lavori.

Detta variante progettuale era comunicata e approvata dai competenti uffici regionali (nota prot. 23512 del 15.1.2015) i quali, a seguito dell'ultimazione dei lavori - comunicata dal Caggiano in data 20.11.2015 - validavano la positiva ultimazione delle opere dell'intervento finanziato e accoglievano la richiesta di liquidazione del saldo del residuo ammontare dei contributi concessi.

Nell'ambito dei previsti controlli, il citato reparto della G.d.F., acquisita presso gli uffici regionali la documentazione che attestava per materialmente conclusi e validati gli interventi programmati con liquidazione dei corrispondenti contributi pubblici, constatava, in contraddittorio con il percettore, come l'investimento realizzato non fosse divenuto

concretamente operativo con l'effettivo svolgimento della finanziata attività agrituristica.

Nello specifico, da sopralluoghi compiuti presso la struttura nelle date 17.9.2018 – 4.10.2018, risultava che:

- non era presente alcuna insegna, né elementi identificativi riconducibili all'attività agrituristica;
- non erano esposte le informazioni di pubblicità in ordine all'avvenuta percezione dei contributi pubblici;
- all'interno della struttura rurale erano presenti evidenti macchie di umidità su alcune pareti;
- le camere destinate ai pernottamenti erano arredate e presentavano ciascuna il proprio bagno di servizio e, tuttavia, le attrezzature e impianti di servizio, in particolare cucina, stufa, *etc*.., erano ancora imballati e del tutto inutilizzati.

Inoltre, nonostante le intervenute comunicazioni d'inizio attività (risalente al 7.12.2015, come da SCIA di nuova attività ricettiva extralberghiera acquisita all'ufficio commercio del Comune di Sicignano degli Alburni), non risultava emessa alcuna fattura attiva, né rilasciato alcun documento fiscale; come pure i registri contabili risultavano privi di registrazioni di attività e, infine, i dati reddituali dichiarati riportavano per gli anni 2015 e 2016 consistenze minime e sostanzialmente figurative (euro 102,00 per entrambi).

Peraltro, in sede di accertamenti della G.d.F., lo stesso Caggiano aveva attribuito il mancato avvio della attività agrituristica ad un'infiltrazione d'acqua che aveva reso la struttura non idonea ad ospitare clienti per la ristorazione.

Sulla scorta di tali evidenze, i militari del citato reparto avevano emesso, in data 14.3.2019, una formale contestazione di violazione delle regole di concessione dei contributi, ritenuta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria *ex a*rt. 3 l. n. 898/1986 quantificata in euro 122.236,57.

Tale rapporto informativo, da un lato, era trasmesso alla Regione e all'AGEA e, d'altro lato, confluiva in una comunicazione di notizia di reato indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Con nota dirigenziale prot. 2019 0720674, del 27.11.2019, la Regione comunicava al Caggiano l'avvio del procedimento di revoca dei contributi erogati per violazione degli impegni assunti a pena di decadenza.

A ritenuta confutazione delle contestazioni sollevate dagli uffici regionali, e rinnovate con nota dirigenziale prot. 0158662, del 23.3.2021, l'interessato produceva proprie deduzioni difensive con le quali, da un lato, riconduceva il mancato avvio dell'attività ricettiva a difetti esecutivi delle opere edili emersi in epoca successiva all'ultimazione dei lavori e al sopralluogo di collaudo dell'ottobre 2016; d'altro lato, attribuiva effetto giustificante al mancato perfezionamento della SCIA ai fini dell'inizio dell'attività ricettiva, sostenendo di non aver mai ricevuto riscontro dalla ASL territorialmente competente ai fini del richiesto nulla osta.

La Regione riteneva non accoglibili le giustificazioni fornite, osservando come queste non integrassero cause di forza maggiore, a fronte, da un lato, dell'inspiegata inerzia serbata dall'interessato sia nell'attivarsi per iniziare effettivamente l'attività a seguito del collaudo

dell'ottobre 2016, se del caso compulsando competenti uffici comunali e della ASL, sia nel contestare gli inadempimenti esecutivi all'impresa edile.

Ne seguiva, pertanto, la decisione definitiva di revoca dei contributi per l'importo di euro 145.519,08, oltre interessi di legge, assunta con provvedimento dirigenziale del 21.12.2021, con conseguente avvio del procedimento di recupero di quanto erogato a mezzo richieste di restituzione datate 31.1.2022. Tali richieste risultano ad oggi non adempiute dal Caggiano, il quale ha contestato la legittimità dell'operato regionale con un'azione giudiziale – ancora in attesa di definizione - inizialmente proposta dinanzi al Giudice Amministrativo e, successivamente riassunta dinanzi al Tribunale di Salerno.

Sul parallelo versante dell'iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dall'informativa di reato della G.d.F. discendeva l'imputazione, a carico del Caggiano, del delitto d'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.).

All'esito del dibattimento, la II Sezione penale del Tribunale di Salerno emetteva sentenza n. 4059/2021, del 21.3.2022, di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto di reato ascrittogli.

In sede erariale, poi, all'esito del procedimento istruttorio, il P.M. emetteva, in data 2.9.2024, formale invito a dedurre cui l'interessato non forniva riscontro alcuno. Con successivo atto di citazione del 30.10.2024 esercitava, poi, l'odierna azione di responsabilità con cui contestava all'interessato di avere, con dolo e/o colpa

grave, rinunciato ad avviare alla destinazione programmata la ristrutturazione in funzione ricettiva dell'immobile in parte sede dell'attività agricola per la quale era stata concessa la provvidenza pubblica.

Il danno erariale veniva quantificato in euro 145.519,08 per capitale, oltre ad interessi già maturati e computati al 7.12.2023 dall'AGEA per complessivi euro 165.779,29.

All'odierna pubblica udienza, aperta la discussione, il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio ancorché ritualmente evocato.

il P.M. si è riportato al contenuto del proprio atto di citazione e alle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne il danno erariale presuntivamente cagionato all'AGEA per effetto dell'indebita percezione di contributi pubblici rientranti nell'alveo di programmi di sostegno allo sviluppo rurale promossi dalle Istituzioni UE in attuazione della politica agricola comune.

A tale riguardo, la Procura ha individuato, quale soggetto responsabile, il titolare dell'impresa beneficiaria, Caggiano Innocenzo, al quale ha contestato di non aver restituito il contributo prima erogato e successivamente revocato per inosservanza delle disposizioni, normative e negoziali, stabilite a pena di decadenza.

2. Innanzitutto, dev'essere dichiarata la contumacia del

convenuto, stante la regolare notifica e la mancata costituzione in giudizio.

3. Pregiudizialmente, dev'essere affermata la giurisdizione di questa Corte, vertendosi, nel caso in esame, in un'ipotesi di danno da sviamento di pubbliche risorse rispetto alla finalità assegnata, conseguente alla condotta illecita del beneficiario che risulta legato da un rapporto di servizio, di natura funzionale, con l'Amministrazione erogante (Cass. Sez. Un., sent. n. 14436/2018; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 337/2019; Sez. Giur. Campania, sent. n. 149/2023).

4. Nel merito, occorre vagliare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata responsabilità a carico dell'attuale convenuto: condotta illecita ed elemento soggettivo; pregiudizio finanziario pubblico e relativo collegamento causale con la condotta antigiuridica realizzata.

In relazione alla antigiuridicità della condotta e all'elemento soggettivo, si rileva che il Caggiano, dopo aver concluso le opere di ristrutturazione e formalmente dichiarato l'avvio dell'attività agrituristica nel dicembre-gennaio 2016, ha inescusabilmente contravvenuto allo specifico programma di attività sussidiato dalle finanze pubbliche, disattendendo gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla convenzione a pena di revoca del contributo. Nello specifico, il menzionato percettore ha, di fatto, rinunciato ad avviare alla destinazione stabilita le agevolate opere di trasformazione aziendale, adducendo ipotetiche difficoltà insorte sul versante amministrativo/abilitativo e di difettosa realizzazione delle opere edilizie.

Al contrario, gli accertamenti della G.d.F. hanno rilevato a carico dell'interessato la violazione degli obblighi fissati dall'art. 8 del DICA e dall'art. 14 del bando di attuazione della misura di sostegno pubblico, tra cui l'obbligo di:

"*- non distogliere dal previsto uso l'immobile e gli investimenti mobili per almeno 5 anni e restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di mancato rispetto dell'impegno stesso;*

- comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda".

Il successivo art. 15 contempla, poi, controlli amministrativi concernenti *"il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti*" mentre l'art. 16 prevede l'emissione del provvedimento di revoca dei benefici concessi "*a seguito di mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli*" del bando di attuazione della misura di sostegno pubblico.

In spregio a tali disposizioni, l'interessato ha, quindi, serbato e protratto una condotta gravemente inerte omettendo di:

- porre in essere i dovuti adempimenti amministrativi con il Comune e la ASL in vista del regolare effettivo esercizio dell'attività finanziata;
- predisporre e rendere operative le attrezzature e gli impianti di servizio (cucina, stufa, *etc.*.) della struttura ricettiva;
- rimuovere le infiltrazioni d'acqua presenti su alcune pareti;

A seguito dei controlli avviati dalla polizia finanziaria nel settembre 2018, la ridetta condotta omissiva è

improvvisamente cessata allorquando il Caggiano, sebbene con irrimediabile ritardo, si è attivato per inviare contestazioni al direttore dei lavori e all'impresa (mail e raccomandate inviate nelle date del 19.9.2018 e del 2.10.2018), nonché per acquistare forniture e servizi relativi all'impianto di riscaldamento.

Dai compiuti accertamenti investigativi è, dunque, emerso il radicale sviamento del contributo pubblico erogato dalla finalità programmata, in ragione del mancato avvio della finanziata attività agrituristica nei tempi stabiliti, come peraltro pacificamente ammesso dallo stesso Caggiano in sede di dichiarazioni alla G.d.F.: "*l'attività di agriturismo non è ancora iniziata perché la struttura presenta problematica d'infiltrazione di acqua sulla parete fronte strada della struttura, che la stessa, allo stato, è idonea a ospitare pernotti, ma non idonea a ospitare clienti per la ristorazione. I registri relativi all'attività agrituristica sono stati istituiti, ma sono in bianco perché, come già detto, l'attività di agriturismo non è ancora iniziata*".

Va inoltre considerato che l'attuale convenuto, optando per la contumacia nel presente giudizio, ha rinunciato alla facoltà di contraddire e di allegare una o più esimenti in grado di scriminare l'antigiuridicità della serbata condotta oppure documentate circostanze capaci di interrompere il nesso causale od elidere l'elemento soggettivo dell'illecito.

D'altronde, nemmeno dalla documentazione in atti, proveniente dal contraddittorio con l'Amministrazione regionale, sono emersi elementi sopravvenuti tali da escludere l'ipotizzata responsabilità amministrativa, né

risulta meritevole di accoglimento l'invocata ipotesi di forza maggiore, non avendo il Caggiano fornito sufficienti e concreti elementi a sostegno della attendibilità delle asserzioni formulate, vale a dire che:

- il mancato avvio dell'attività ricettiva è dipeso da difetti esecutivi delle opere edili emersi in epoca successiva all'ultimazione dei lavori e al sopralluogo di collaudo dell'ottobre 2016;
- il mancato perfezionamento della SCIA ha avuto effetto giustificante, in assenza di riscontri della competente ASL finalizzati al richiesto nulla osta.

Come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, del resto, la mancata attuazione dell'aspetto finalistico progettuale rappresenta un presupposto determinativo dell'indebito erariale, evitabile solo con la presenza di una irresistibilità che renda gli eventi processati inevitabili, sicché grava sul beneficiario "*l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili*" (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12712/2020).

Al contrario, dagli atti di giudizio si evince la piena fondatezza dei rilievi prospettati dalla Regione che ha ritenuto le giustificazioni del percipiente non integranti alcuna causa di forza maggiore, a fronte, da un lato, dell'inspiegata inerzia dal medesimo serbata tanto nell'attivarsi tardivamente per l'inizio dell'attività a seguito di collaudo - invece di compulsare per tempo i competenti uffici comunali e la ASL - quanto nel contestare fuori tempo massimo all'impresa edile gli ipotizzati inadempimenti esecutivi.

Di conseguenza, non può in alcun modo ritenersi giustificata la condotta complessivamente tenuta dal Caggiano, il quale, attraverso deduzioni generiche ed inconferenti in sede pre-processuale, non è riuscito a dimostrare la portata impeditiva delle indicate circostanze, né il diligente adempimento dei propri obblighi informativi verso la Regione in ordine a variazioni dell'investimento e/o alla sopravvenienza di fattori ostativi all'avvio della attività ricettiva.

Tali puntuali obblighi, ancorché espressamente conosciuti ed accettati con l'ammissione al contributo (art. 14 del bando e art. 8 del DICA), sono stati concretamente disattesi dall'interessato con la tardiva comunicazione di circostanze ritenute impeditive soltanto a seguito dell'inizio dell'attività accertativa della G.d.F. nel settembre 2018.

Ebbene, al descritto comportamento inerte, gravemente colposo, è riconducibile, sotto il profilo eziologico, un danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dal radicale sviamento degli importi erogati rispetto all'obiettivo programmato, vale a dire l'effettivo svolgimento dell'attività agrituristica agevolata. Ciò ha comportato, in altri termini, la frustrazione dei risultati legislativi attesi dall'imprenditore agricolo (l'incremento del reddito agricolo e l'incremento occupazionale dei componenti familiari), nonché degli stessi obiettivi generali (favorire la piena occupazione dei componenti della famiglia agricola) stabiliti dall'art. 3 del bando, rendendo la corrispondente spesa sostenuta priva di utilità e quindi dannosa per l'Erario, anche sotto il profilo della mancata disponibilità di tali somme per il

finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 109/2022).

Parimenti, nemmeno l'assoluzione, pronunciata dalla II Sezione penale del Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4059/2021, del 21.3.2022, è in grado di assumere rilievo esimente e/o scriminante in sede erariale ove la condotta ascritta al Caggiano attiene allo sviamento del contributo ricevuto rispetto alla finalità programmata, situandosi in momento successivo alla percezione dello stesso, dovendo ciò ritenersi non integrare il fatto tipico della fattispecie delittuosa penalmente contestata, vale a dire l'indebito conseguimento del contributo mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

Quanto all'importo del danno arrecato, condividendo la prospettazione attorea, si ritiene di quantificarlo nell'intero ammontare delle somme concesse e non rimborsate pari ad euro 145.519,08 per capitale, oltre a interessi già maturati e computati al 7.12.2023 dall'AGEA, per un totale di euro 165.779,29.

5. Pertanto, in ragione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, si condanna Caggiano Innocenzo al pagamento, in favore dell'AGEA, della somma di euro 165.779,29, oltre accessori di legge.

6. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'AGEA, della somma di euro 165.779,29, oltre accessori di legge.
2. Condanna il convenuto soccombente a pagare all'Erario le spese di causa liquidate con separata nota di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
(Gabriele Pepe)	(Michele Oricchio)
Firma digitale	Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09/04/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)